

Pubblicato il 15/02/2023

**N. 02656/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 00306/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2023, proposto da

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Fabrizio Federici che la rappresenta e difende nel presente giudizio

*contro*

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, in persona del Sindaco p.t. –  
non costituito in giudizio

*per l'annullamento*

*previa sospensione,*

dei seguenti atti:

- ordinanza n. 423 del 17/11/22 con cui il Sindaco del Comune di Guidonia di Montecelio, ai sensi dell'art. 192 comma 3 d. lgs. n. 152/06, ha ordinato alla ricorrente, in qualità di intestataria catastale dell'area ivi indicata, di procedere, a propria cura e spese, alla rimozione e smaltimento dei rifiuti ivi depositati;

- ogni atto connesso, ivi compresa la nota di trasmissione prot. n. 114685 del 16/11/22 della Regione Carabinieri Forestale "Lazio" - Stazione di Guidonia di Montecelio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna l'ordinanza n. 423 del 17/11/22, con cui il Sindaco del Comune di Guidonia di Montecelio, ai sensi dell'art. 192 comma 3 d. lgs. n. 152/06, le ha ordinato, in qualità di intestataria catastale dell'area ivi indicata, di procedere, a propria cura e spese, alla rimozione e smaltimento dei rifiuti ivi depositati, e ogni atto connesso, ivi compresa la nota di trasmissione prot. n. 114685 del 16/11/22 della Regione Carabinieri Forestale "Lazio" - Stazione di Guidonia di Montecelio;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato, in particolare, che:

- con una serie di censure, tra loro connesse, la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 3 l. n. 241/90 e 192 comma 3 d. lgs. n. 152/06 nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto il provvedimento impugnato avrebbe disposto gli incumbenti ivi indicati a carico della ricorrente sulla base della mera titolarità formale dell'area e non, come sarebbe stato necessario, previo accertamento del dolo o della colpa dell'Azienda nel contestato sversamento. In quest'ottica, non sarebbero stati indicati con la necessaria specificità i presupposti in base ai quali il Comune avrebbe ritenuto di porre a carico dell'ASL la rimozione dei rifiuti;

- i motivi sono fondati secondo quanto in prosieguo specificato;

- l'atto impugnato risulta emesso in dichiarata applicazione dell'art. 192 comma 3 d. lgs. n. 152/06 secondo cui, *“fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 [relativi all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e all'immissione dei rifiuti nelle acque] è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”*;

- come si evince dalla disposizione in esame, affinché gli obblighi di riduzione in pristino, ivi previsti, possano essere messi a carico del proprietario è necessario che allo stesso sia imputabile una condotta od omissione dolosa o specificamente colposa (di colpa specifica e non presunta parla Cons. Stato n. 4781/18) che abbia agevolato l'illecito sversamento dei rifiuti (Cons. Stato n. 4923/22, Cons. Stato n. 3102/21, Cons. Stato n. 3430/18, Cons. Stato n. 3672/17) non potendosi configurare, in capo al proprietario una responsabilità *“da posizione”*;

- nella fattispecie la gravata ordinanza pone a carico dell'Asl l'obbligo di ripristino dell'area in virtù del mero rapporto dominicale che lega l'ente al bene e non già in ragione di una condotta od omissione dolosa o specificamente colposa della ricorrente, come sarebbe stato necessario secondo quanto previsto dall'art. 192 comma 3 d. lgs. n. 152/06;

- la fondatezza delle censure in esame comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza n. 423 del 17/11/22 emessa dal Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio, unico tra gli atti impugnati lesivo per l'interesse della ricorrente;

- il Comune di Guidonia Montecelio, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo

viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 423 del 17/11/22 emessa dal Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio;
- 2) condanna il Comune di Guidonia Montecelio a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in euro mille/00, oltre iva, cpa e contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Michelangelo Francavilla**

**IL PRESIDENTE**  
**Pietro Morabito**

IL SEGRETARIO